SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 251L

LEGGE 29 novembre 2007, n. **224.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

07G0240

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 252

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

07A09773

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Camera dei deputati

Rendiconti dei partiti e movimenti politici per l'esercizio 2006 (articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2).

07A08977

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2007.

Costituzione della Rete Permanente UE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;

Considerato il carattere prioritario attribuito dal Governo ai rapporti tra l'Italia e l'Unione europea;

Considerata la necessità di realizzare, per le tematiche di maggiore rilievo e particolare sensibilità, un rapporto politico al più alto livello tra la Presidenza del Consiglio italiana e le autorità dell'Unione europea;

Ravvisata altresì l'assoluta esigenza di garantire, per queste tematiche, l'univocità dei messaggi trasmessi alle autorità dell'Unione europea;

Sentito il Ministro per le politiche europee,

Decreta:

Art. 1.

Costituzione della Rete Permanente UE

1. È costituita una rete interna alla Presidenza del Consiglio con il compito di supportare il Presidente del Consiglio e il Ministro per le politiche europee nell'esame dei fascicoli di interesse comunitario di particolare rilevanza politica, di seguito denominata «Rete Permanente UE».

Art. 2.

Composizione

1. La Rete Permanente UE è composta da: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, che ne assicura il coordinamento, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, il Capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche europee, il Capo dell'Ufficio di Segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari ed europei (CIACE) e il Coordinatore della struttura di missione sulle infrazioni comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I componenti della Rete Permanente UE si avvalgono del personale dei loro rispettivi uffici, come necessario.

Art. 3.

Compiti e funzioni

1. La Rete Permanente UE assolve ai seguenti compiti:

a) coordina, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'istruttoria dei fascicoli comunitari di particolare rilevanza politica;

b) esercita, su impulso del Presidente del Consiglio, il coordinamento delle altre amministrazioni dello Stato interessate alle tematiche in esame;

c) riceve supporto tecnico e documentazione dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari ed europei (CIACE) e si coordina con l'attività svolta dal Comitato tecnico permanente del CIACE.

2. Il raccordo con il Ministero degli affari esteri e la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è svolto dal Consigliere diplomatico che, salva diversa indicazione del Presidente del Consiglio, assicura anche la rappresentanza delle posizioni del Presidente del Consiglio presso le istituzioni comunitarie.

Art. 4.

Oneri

L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

07A10150

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio nazionale in occasione delle celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche

alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, con il quale viene istituito un apposito Comitato dei Ministri, denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», incaricato, tra l'altro, della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, degli interventi e degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità d'Italia che avranno luogo nell'intero territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, specialmente, nell'anno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, con il quale la composizione del predetto Comitato dei Ministri è integrata con la nomina, quale componente, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

Viste le deliberazioni del citato Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» adottate nelle sedute del 18 maggio, 27 luglio ed, in particolare, del 21 settembre 2007, relative alla definizione di un primo programma di realizzazioni infrastrutturali qualificate da completare in tempo utile per le celebrazioni del 2011, per la realizzazione di un quadro significativo di interventi utili per la comunità e coerenti con il messaggio proprio della celebrazione dell'unità nazionale;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante «programma degli interventi connessi alle celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità nazionale»;

Considerato che il programma generale degli interventi connessi alle celebrazioni del 150º Anniversario dell'Unità d'Italia riguarda oltre la pianificazione complessiva degli interventi strutturali anche l'organizzazione di eventi di carattere storico e commemorativo, l'indizione e l'organizzazione di eventi ed iniziative culturali, conferenze, mostre e spettacoli, la valorizzazione e la miglior fruizione del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché l'ottimizzazione delle capacità organizzative e ricettive dei centri maggiormente coinvolti;

Considerato che le celebrazioni del 150º Anniversario dell'Unità nazionale, da considerarsi, in via generale, quale manifestazione di elevatissima risonanza nazionale ed internazionale, determineranno l'insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della realizzazione degli interventi, della mobilità, della viabilità, dell'accoglienza, della fruibilità dei luoghi, dell'assistenza e, più in generale, della pianificazione organizzativa;

Ravvisata la necessità di disporre di idonee misure volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di proporzionalità ed in termini di urgenza, di tutte le iniziative e gli interventi, per assicurare il regolare svolgimento delle celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità nazionale, anche per quanto previsto dall'art. 36 del decreto-legge n. 159/2007;

Considerato che la complessità degli interventi, da realizzarsi in raccordo con gli enti territoriali interessati, deve essere valutata in un contesto unitario, sì da rendere indispensabile un'unicità di azione per il perseguimento dell'obiettivo di predisporre, in tempi utili, quanto necessario per lo svolgimento delle manifestazioni connesse al 150º Anniversario dell'Unità nazionale;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Francesco Rutelli, in ordine alla gestione dei grandi eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Decreta:

1. Per quanto esposto in premessa è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità d'Italia che avranno luogo nell'intero territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, specialmente, nell'anno 2011.

2. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla costituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 159/2007, nonché alla definizione delle ulteriori indispensabili misure strettamente necessarie per il conseguimento degli obiettivi connessi alle celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità d'Italia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
PRODI

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri:
RUTELLI

07A10164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista la nota in data 8 ottobre 2007 del Presidente della regione Veneto, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati dal Commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo dell'attuazione delle misure poste in atto;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza, è prorogato fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A10165

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3631).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3620 del 17 settembre 2007 emanata per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché la nota del 5 novembre 2007 del Ministero dell'interno;

Considerato che il giorno 15 agosto 2007 il territorio della Repubblica del Perù è stato colpito da terremoto che ha determinato la distruzione di oltre 39 mila abitazioni nonché gravi danni e il decesso di oltre 500 persone;

Vista la nota del 25 settembre 2007 del Ministero degli affari esteri;

Ravvisata, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3573 del 16 marzo 2007 relativa al movimento franoso nel territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta);

Vista la nota del 25 settembre 2007 del Commissario delegato - Prefetto di Caltanissetta nonché la nota della Regione siciliana del 18 ottobre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3430 del 2 maggio 2005 relativa agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa;

Vista la nota n. 20040000484 del 14 settembre 2006 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, nonché la nota n. 42649 del 18 ottobre 2007 del presidente della Regione siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3483 del 22 dicembre 2005 relativa agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania;

Vista la nota n. 919 del 30 luglio 2007 del Commissario delegato - Prefetto di Catania, nonché la nota n. 42649 del 18 ottobre 2007 del presidente della Regione siciliana;

Vista la nota del 13 novembre 2007 dei presidenti delle regioni Marche e Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3628 del 16 novembre 2007;

Vista la nota del 6 agosto 2007, con cui il Commissario delegato - presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3568 del 2007, nonché la nota del 1° settembre 2007 del prefetto di Lecce in ordine al rischio di carattere igienico-ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di consentire l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3620 del 12 ottobre 2007 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle iniziative di solidarietà internazionale da adottarsi in favore della Repubblica del Perù, colpita dagli eventi sismici del 15 agosto 2007, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. A tal fine il medesimo Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare la somma di euro 110.000,00 al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, come quota parte delle spese sostenute per il trasporto umanitario effettuato per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle necessarie iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento Varese 2008, ed al fine indennizzare la Società varesina incremento corse e cavalli S.p.A. concessionaria dell'ippodromo di Varese, è assegnata, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di euro 230.000,00.

2. Tenuto conto di quanto previsto nel Piano delle opere approvato dal Commissario delegato in data 21 febbraio 2007 e da quanto stabilito dalla Commissione generale d'indirizzo alla stregua del verbale del 22 gennaio 2007, la somma di 8 milioni di euro stanziata ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007, è ridotta a euro 7.638.436,00.

3. Le risorse di cui al comma 2 nonché quelle stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 in favore dell'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, sono trasferite sulle contabilità speciali intestate al prefetto di Varese ed al presidente della provincia di Varese in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità speciale.

4. Le economie derivanti dalle assegnazioni delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, potranno essere utilizzate dagli enti beneficiari ricompresi nel Piano delle opere approvato dal Commissario delegato, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticità determinatosi a seguito del movimento franoso verificatisi il giorno 2 febbraio 2005 nel territorio del comune di Mussomeli, il prefetto di Caltanissetta, è confermato, fino al 31 marzo 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3573 del 16 marzo 2007.

Art. 5.

1. I prefetti di Catania e Siracusa sono confermati, fino al 31 marzo 2008, Commissari delegati per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3483 del 2005 e n. 3430 del 2005.

2. Entro il termine indicato al comma 1, i Commissari delegati provvedono al trasferimento, alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, già nominati soggetti attuatori degli interventi e delle opere, della documentazione amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.

3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

Art. 6.

1. Al fine di porre in essere i necessari interventi di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso sovrastante lo stabilimento delle Cartiere Miliani nel comune di Pioraco in provincia di Macerata, in aggiunta alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione Marche e dalla provincia di Macerata, è assegnata la somma di 1.200.000,00 al medesimo comune con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il sindaco di Pioraco predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Marche una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme assegnate ai sensi del comma 1.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere urgente necessarie per garantire l'apertura e la piena funzionalità della struttura dell'Unità di alto isolamento realizzata per possibili contaminazioni biologiche, chimiche e di altra origine presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma mediante l'acquisizione delle attrezzature e delle tecnologie necessarie, è autorizzata la spesa di euro di cui:

a) € 7.000.000,00 a valere sull'apposito accantonamento recentemente disposto sul Fondo della protezione civile;

b) € 2.722.000,00 a valere sull'U.P.B. 3.1.1.0. - capitolo n. 3040 dello stato di previsione del Ministero della salute, anno finanziario 2007 in deroga all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244, tenuto conto che non ha ancora trovato attuazione il disposto del comma 2 del medesimo art. 3;

c) € 1.278.000,00 a valere sull'U.P.B. 4.1.2.9. - capitolo n. 4393 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, anno finanziario 2007 in deroga all'art. 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2006, n. 138.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore.

3. Al fine di rendere pienamente operativa e fruibile l'Unità di alto isolamento e per definirne gli aspetti organizzativo-gestionali in un quadro di pieno coordinamento tra tutte le istituzioni interessate e competenti, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri un'apposita commissione tecnico-scientifica composta dal direttore generale dell'Istituto Spallanzani e da sette membri, designati rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero degli esteri, uno dalla regione Lazio, uno dal Dipartimento della protezione civile, uno dalla Sanità militare, uno dal Settore sanitario della Polizia di Stato e uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente. La commissione opera a titolo gratuito con il compito di predisporre il piano di utilizzo della struttura prima che il collaudo sia concluso.

4. L'erogazione delle risorse finanziarie poste a carico del Dipartimento della protezione civile e di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, è subordinata all'acquisizione, da parte del soggetto attuatore, delle risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della salute ed al relativo versamento nella contabilità speciale di cui al comma 2.

Art. 8.

1. I termini di recupero del tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile 2008.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità dei funzionari delegati presidenti delle regioni Marche e Umbria.

Art. 9.

1. Per l'approvazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del piano di emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007, nonché per la successiva rimodulazione od implementazione per l'attuazione degli interventi del VI macro lotto, è istituita, con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, una «Commissione generale di indirizzo», presieduta da un rappresentante designato dal Capo Dipartimento della protezione civile e particolarmente competente in materia di predisposizione di piani di emergenza per viabilità complessa e composta da un qualificato esperto designato rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero delle infrastrutture, dalla regione Calabria e dall'Anas.

2. Al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007, in ragione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.

3. Ai soggetti attuatori di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007 può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.

4. Ai componenti della Commissione generale di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo può essere corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3628 del 2007.

Art. 10.

1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato - presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3568 del 2007, di misure di carattere urgente finalizzate alla rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi nei comuni della provincia di Lecce è stanziata, a titolo di anticipazione, la somma di euro 2 milioni da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato medesimo, a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

07A10163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cisiano Carola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cisiano Carola, nata a Maracaibo (Venezuela) il 10 agosto 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso l'«Universidad Central de Venezuela» il 27 gennaio 2006;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Psicologos del Estrado Zuli» dall'11 aprile 2007 al n. 0928;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Cisiano Carola, nata a Maracaibo (Venezuela) il 10 agosto 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10140

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Szostek Anna Ewelina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Szostek Anna Ewelina, nata a Opole (Polonia) il 16 giugno 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Dyplom Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Opolski w Opolu» a Opole (Polonia) nel giugno 2006;

Considerato che detto titolo è attualmente di per sé abilitante all'esercizio della professione in Polonia, come attestato da certificazione dell'autorità competente polacca;

Considerato infine che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Szostek Anna Ewelina, nata a Opole (Polonia) il 16 giugno 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10141

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonatti Elisabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bonatti Elisabeth, nata a Bolzano (Italia) il 29 agosto 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere, sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali austriaci di «Gesundheitspsychologin» e di «klinische Psychologin» di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Magistra der Naturwissenschaften - Mag. rer. nat.», conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» (Austria) nell'ottobre 2005, omologato alla laurea in psicologia della Università di Bolzano nel febbraio 2006;

Considerato che ha dimostrato di essere iscritta nella «Liste der Gesundheitspsychologen» e nella «Liste der klinische Psychologen», come attestato da certificati del «Bundesministerium fur Gesundheit Familie und Jugend», rilasciati nell'aprile 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bonatti Elisabeth, nata a Bolzano (Italia) il 29 agosto 1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10142

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 novembre 2007.

Classificazione ai fini del servizio antincendio dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384 recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 26, comma 6 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 139 relativo al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto n. 14 datato 9 maggio 2003 di inserimento dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie nella tabella A allegata alla legge n. 930/1980;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti;

Vista la richiesta della Società di Gestione Aeroportuale di elevazione della classe antincendio dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, dalla 5ª (V categoria ICAO) alla 1ª (IX categoria ICAO), per consentire i movimenti di aeromobili del tipo cargo B747LCF appartenenti alla IX categoria ICAO;

Visto il parere espresso dall'Ente nazionale dell'aviazione civile con nota 047508/DIRGEN/CAP del 23 luglio 2007, che consente tali movimenti con un livello di protezione pari alla VII categoria ICAO;

Considerato che sull'aeromobile cargo non c'è presenza di passeggeri, ma solo di membri dell'equipaggio e che le dotazioni di agenti estinguenti presenti sull'aeroporto sono adeguate a garantire la protezione antincendio per i movimenti dell'aeromobile B747LCF;

Considerato che non è necessaria la squadra di soccorso per il salvataggio dei passeggeri e che pertanto non vi è incremento di organico VF, rispetto a quello impiegato per la 5ª classe antincendio (V categoria ICAO);

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Taranto-Grottaglie è inserito nella 5ª classe antincendio (V categoria ICAO) per il traffico aereo commerciale e nella 3ª classe antincendio (VII categoria ICAO) per il solo traffico aereo cargo, senza passeggeri a bordo.

Roma, 13 novembre 2007

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

07A10139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 2007.

Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto dell'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il secondo periodo dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dei trasporti;

Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle aziende di trasporto pubblico locale delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei maggiori costi derivanti dai predetti oneri contrattuali;

Ritenuto che, per procedere al riparto delle somme eventualmente residuate occorre disporre degli elementi indispensabili concernenti le Aziende interessate attraverso l'acquisizione di schede predisposte a tale scopo;

Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 2006, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che, dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato è stato quantificato un onere pari ad euro 58.669.505,97;

Vista la nota prot. n. 38199 R.U. del 20 aprile 2007, con la quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che l'ammontare delle somme residue derivanti dall'applicazione dei richiamati decreti-legge n. 355 del 2003 e n. 16 del 2005 consentono di coprire il predetto onere nell'intera misura sopra determinata;

Preso atto della nota n. 0075904 del 6 giugno 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo interpellato, ha espresso l'avviso che tra le aziende beneficiarie del contributo previsto dalla normativa di cui trattasi non vadano ricomprese le aziende di competenza delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che nella regione Sardegna operano nel comparto del trasporto pubblico locale le Gestioni governative delle ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde cui spetta il contributo in questione in quanto aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato;

Considerato, pertanto, che il maggior onere per le aziende di cui trattasi come sopra individuate, derivante dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004, in base agli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, ammonta, per l'anno 2005, ad euro 58.669.505,97;

Considerato altresì che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ravvisata l'opportunità di adottare un processo erogativo idoneo a semplificare il rimborso delle somme anticipate dalle aziende di trasporto per le indennità di malattia in argomento, previa individuazione di un organo competente strutturalmente organizzato per assolvere a tale complessa incombenza;

Considerata l'opportunità di affidare la regolazione finanziaria della predetta indennità all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa;

Ritenuto di autorizzare l'INPS al versamento delle somme residue, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, residuate dall'attuazione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, finalizzate a coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale in applicazione dei

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai bienni 2002-2003 e 2004-2005 sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del predetto Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2006, n. 263, ripartisce, tra le aziende aventi titolo, le somme residuate ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2005, secondo il prospetto allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

4. Le somme trasferite ai sensi del comma 1 che, sulla base del bilancio consuntivo, risultino eventualmente eccedenti rispetto agli importi effettivamente erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale, restano disponibili, a valere sull'evidenza contabile di cui al comma 1, presso l'INPS, per la maggior copertura degli oneri relativi agli anni successivi.

Art. 4.

1. Per gli anni di competenza successivi al 2005, la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla base delle somme residuate sul capitolo del Ministero dei trasporti destinate a tale scopo e degli oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4.

2. Per l'anno di competenza 2006, le aziende provvedono a comunicare gli oneri sostenuti entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità che saranno indicate con apposito avviso sul sito internet del predetto Ministero.

3. A decorrere dall'anno di competenza 2007, le aziende provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza, secondo le modalità previste nel comma predetto.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, provvede annualmente a ripartire, tra le aziende aventi titolo, le somme di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 380

07A10143

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2007.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 2006/915/CE dell'11 dicembre 2006 che modifica la decisione n. 2002/887/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

Pinus L. e *Chamaecyparis* Spach. sino al 31 dicembre 2008;

Juniperus L. dal 1º novembre 2007 al 31 marzo 2008.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:

a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;

b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere Juniperus:

a) Aschistonyx eppoi Inouye;

b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada;

c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

d) Popillia japonica Newman;

e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Chamaecyparis:

a) Popillia japonica Newman;

b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere Pinus:

a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

c) Coleosporium paederiae;

d) Coleosporium phellodendri Komr.;

e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

f) Dendrolimus spectabilis Butler;

g) Monochamus spp. (specie non europee);

h) Peridermium kurilense Dietel;

i) Popillia japonica Newman;

l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.

4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)* del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera *b)* del comma 1.

5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b) essere trovati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, dagli organismi nocivi di cui al comma 2 e non essere stati interessati dalle misure di cui al punto 4;

c) se appartengono al genere Pinus L., in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto è ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organizzazione per la protezione dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

Art. 3.

1. L'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

2. I vegetali e il substrato di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE».

Art. 4.

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale - a seguito di apposita richiesta inviata per conoscenza al servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui avverrà la quarantena, il quale dovrà esprimere un parere di idoneità delle strutture. Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata di importazione;

d) il punto di entrata;

e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 5.

1. I servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata autorizzano l'importazione sotto vincolo fitosanitario, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per il luogo di destinazione. I servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di arrivo sottopongono il materiale vegetale del tipo «bonsai», prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale di post-entrata, di seguito denominata quarantena, che nel caso dei generi Pinus L. e Chamaecyparis Spach è di durata non inferiore a tre mesi dall'inizio della ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus L. è comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera *d)* del precedente art. 2.

2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2.

3. Detta quarantena:

a) è effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, idonee a evitare la fuoriuscita degli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprende, per ogni elemento del materiale:

1. esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

2. esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 6.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, può impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ulteriori istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

1. Il materiale viene commercializzato solo dopo la conclusione della quarantena ed è accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, citato nelle premesse. Il passaporto in questione deve riportare l'indicazione del paese di origine.

Art. 8.

1. I servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 1° luglio 2007 e il 1° luglio 2008 una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali

introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena previsto, nonché copia del certificato fitosanitario del paese di origine.

2. Inoltre detti servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. effettuate al punto di entrata o durante la quarantena entro tre giorni lavorativi.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 43

07A10159

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Marzo 93 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Marzo 93 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» costituita in data 20 maggio 1993 codice fiscale n. 04477591004 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 27 dicembre 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Carlo Ranieri;

Vista la relazione di mancata revisione del 27 dicembre 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Daniela Auriemma, nata a Napoli il 12 luglio 1973, con studio in Roma, via Cesare Balbo n. 23, è nominata liquidatore della società cooperativa «Marzo 93 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Roma, in sostituzione del sig. Carlo Ranieri.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10128

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Metalmeccanici Puglia società cooperativa a r.l.», in Triggiano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Metalmeccanici Puglia società cooperativa a r.l.» costituita in data 12 gennaio 1987 codice fiscale n. 03630830721 con sede in Triggiano (Bari) è stata sciolta e posta in liquidazione il 19 luglio 1988 e che sono stati nominati liquidatori i sigg. Filippo Petrosino e Benedetto Sebastiano;

Visto il verbale di mancata revisione del 28 marzo 2006, contenente la proposta di sostituzione dei liquidatori per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dei liquidatori, ai quali è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari (Bari) il 7 maggio 1967, con studio in Bari, via G.S. Poli n. 21/a, è nominato liquidatore della società cooperativa «Metalmeccanici Puglia società cooperativa a r.l.» con sede in Triggiano (Bari) in sostituzione dei signori Filippo Petrosino e Benedetto Sebastiano.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10129

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «T.G. Vetro service soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «T.G. Vetro service soc. coop. a r.l.» costituita in data 5 dicembre 1997 codice fiscale n. 05421191007 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 7 giugno 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Alberto Conti;

Vista la relazione ispettiva del 12 gennaio 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Daniela Auriemma, nata a Napoli il 12 luglio 1973, con studio in Roma, via Cesare Balbo n. 23, è nominata liquidatore della società cooperativa «T.G. Vetro service soc. coop. a r.l.» con sede in Roma, in sostituzione del sig. Alberto Conti.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10130

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrumpuglia società cooperativa - soc. coop. in liquidazione», in Massafra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agrumpuglia società cooperativa - Soc. coop., in liquidazione, con sede in Massafra (Taranto) (codice fiscale 01906430739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Sabrina

Starace, nata a Lecce il 26 giugno 1968 ivi domiciliata, via Campania, n. 12 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10131

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.T.S. (Cooperativa Tabacchicultori Salentini) soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 330/2006 in data 18 giugno 2007 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società C.T.S. (Cooperativa Tabacchicultori Salentini) soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Lecce (codice fiscale 02441630759) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Sabrina Starace, nata a Lecce il 26 giugno 1968, ivi domiciliata, via Campania n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10132

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risorgimento società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 29 marzo 2006 e del successivo accertamento in data 14 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Risorgimento società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze (codice fiscale 04605320482) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Valerio Menaldi, nato a Casagiove (Caserta) il 29 maggio 1964, domiciliato in Firenze, via La Marmora n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10133

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Millenium Service società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 21 giugno 2006 dalle quali si rivela lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenute di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Millenium Service - società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale 05164690488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Valerio Menaldi, nato a Casagiove (Caserta) il 29 maggio 1964, domiciliato in Firenze, via La Marmora n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10136

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Marconi fra autisti pubblici soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'accertamento ministeriale in data 25 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Marconi fra autisti pubblici società a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 02581190580), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Femìa, nato a Roma, il 1° dicembre 1972, ivi domiciliato in via Cortina d'Ampezzo n. 196, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10137

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Eneghese a r.l.», in Enego e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile è ritenuto di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Eneghese a r.l.», con sede in Enego (Vicenza) - codice fiscale 01770170247, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ezio Framarin, nato a Gambellara (Vicenza) il 22 febbraio 1960, con studio in Vicenza, corso Palladio n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 582;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed interrogazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 31 ottobre 2007, numero 31699 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Verona, con la quale si comunica il mancato funzionamento nei giorni dal 29 ottobre 2007 al 30 ottobre 2007, dell'Ufficio provinciale di Verona;

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Ufficio provinciale di Verona è da attribuirsi all'attuazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto, con la nota del 12 novembre 2007, prot. n. 51966/07;

Decreta:

E' accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Verona nei giorni dal 29 ottobre 2007 al 30 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 22 ottobre 2007

p. *il direttore regionale :* GIARRATANA

07A10162

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 18695 del 7 novembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Breno, nei giorni 29 e 30 ottobre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, sezione staccata di Breno, è dipeso dalla migrazione degli archivi informatici nella nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 2066 in data 14 novembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Breno, nei giorni 29 e 30 ottobre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A10157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *Exequatur*

In data 7 novembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Salem Ben Cheikh, Console generale della Repubblica tunisina, in Milano.

In data 29 ottobre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Abdelhamid Moharrar, Console generale del Regno del Marocco, in Roma.

07A10058 - 07A10059

Presentazione di Lettere Credenziali

Mercoledì 14 novembre 2007 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jakhongir Ganiev, Ambasciatore della Repubblica dell'Uzbekistan, S.E. Walid Ali Saad Al-Khobaizi, Ambasciatore dello Stato del Kuwait, S.E. signora Carla Elisa Luis Mucavi, Ambasciatore della Repubblica di Mozambico, S.E. Hemantha Warnakulasuriya, Ambasciatore della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka e S.E. Luis Calvo Merino, Ambasciatore di Spagna, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

07A10060

Entrata in vigore della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.

A seguito della legge d'autorizzazione alla ratifica 27 settembre 2007, n. 167, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2007, il giorno 30 ottobre 2007 è stato depositato presso il Segretariato dell'UNESCO lo strumento di ratifica della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003.

In conformità all'art. 34, l'Accordo entrerà in vigore per l'Italia in data 30 gennaio 2008.

07A10057

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

Il giorno 23 ottobre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 agosto 2007, n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 196, del 24 agosto 2007.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 19 ottobre 2007.

07A10073

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Baku il 1º giugno 2002.

Il giorno 19 ottobre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Baku il 1º giugno 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 131, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 75, del 30 marzo 2006.

In conformità all'art. 14, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 6 settembre 2006.

07A10074

Soppressione del Consolato onorario ed istituzione di un Consolato generale onorario in Kathmandu

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Kathmandu (Nepal) è soppresso.

Art. 2.

È istituito a Kathmandu un Consolato geerale onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Kolkata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del Nepal.

Il presente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007.

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A10075

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita «Beato Amato Ronconi», in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 9 novembre 2007, viene la Confraternita Beato Amato Ronconi, con sede in Pesaro (Pesano-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10025

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita denominata Compagnie riunite sotto il titolo del Sacramento, Carmine, Rosario, Loreto e Madonna del Sole, in Tavoleto.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 9 novembre 2007, viene estinta la confraternita denominata Compagnie riunite sotto il titolo del Sacramento, Carmine, Rosario, Loreto e Madonna del Sole, con sede in Tavoleto (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10026

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio Abate, in Vezzano Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 novembre 2007, viene estinta la Confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile al momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Nostra Signora del Soccorso, con sede in Vezzano Ligure Alto (La Spezia).

07A10027

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Antonio, in Mombaroccio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la confraternita S. Antonio, con sede Mombaroccio (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile del momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10028

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'ente «Confraternite Riunite SS. Sacramento e Rosario», in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinto l'ente «Confraternite Riunite SS. Sacramento e Rosario», sede in Pesaro , loc. S. Pietro in Calibano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10029

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita San Giuseppe, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la confraternita San Giuseppe, con sede in Pesaro, loc. Novilara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

07A10030

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Santa Maria della Scala del Porto, in Pesaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita Santa Maria della Scala del Porto, con sede in Pesaro (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10093

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Misericordia, in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita SS. Misericordia, con sede in Pesaro (Pesaro-Udine).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10094

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Nome di Maria, in Pesaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita SS. Nome di Maria, con sede in Pesaro (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10095

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pesaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pesaro (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10096

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Fondazione «Mons. Placido Nicotra», in Roma

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 novembre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione «Mons. Placido Nicotra», con sede in Roma.

07A10097

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4845
Yen	160,96
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,765
Corona danese	7,4554
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71795
Fiorino ungherese	256,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6989
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6760
Nuovo leu romeno	3,5852
Corona svedese	9,2890
Corona slovacca	33,434
Franco svizzero	1,6372
Corona islandese	92,77
Corona norvegese	8,0375
Kuna croata	7,3290
Rublo russo	36,0930
Nuova lira turca	1,7727
Dollaro australiano	1,6840
Dollaro canadese	1,4633
Yuan cinese	10,9807
Dollaro di Hong Kong	11,5477
Rupia indonesiana	13924,61
Won sudcoreano	1380,14
Ringgit malese	4,9827
Dollaro neozelandese	1,9599
Peso filippino	63,358
Dollaro di Singapore	2,1394
Baht tailandese	46,326
Rand sudafricano	10,1240

Cambi del giorno 27 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4874
Yen	160,11
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842

Corona ceca	26,767
Corona danese	7,4567
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71855
Fiorino ungherese	258,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6950
Nuovo leu romeno	3,5997
Corona svedese	9,3135
Corona slovacca	33,558
Franco svizzero	1,6326
Corona islandese	93,84
Corona norvegese	8,0800
Kuna croata	7,3160
Rublo russo	36,1180
Nuova lira turca	1,8245
Dollaro australiano	1,7044
Dollaro canadese	1,4767
Yuan cinese	10,9830
Dollaro di Hong Kong	11,5781
Rupia indonesiana	13981,56
Won sudcoreano	1382,69
Ringgit malese	5,0177
Dollaro neozelandese	1,9705
Peso filippino	63,512
Dollaro di Singapore	2,1478
Baht tailandese	46,370
Rand sudafricano	10,4695

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A10275 - 07A10276

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tris» soluzione orale

Decreto n. 59 del 25 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario TRIS soluzione uso orale per polli da carne, tacchini e suini.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don E. Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103915017;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 103915029;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103915031.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principi attivi:

trimethoprim mg 40;

sulfadiazina mg 200;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne, tacchini, suini.

Indicazioni terapeutiche:

polli - tacchini: infezioni delle vie respiratorie (bronchiti, polmoniti, bronco-polmoniti), infezioni delle vie urinarie (cistiti, pielocistiti, pielonefriti, uretriti), infezioni gastro-intestinali (colibacillosi, forme dissenteriche) sostenute da germi sensibili all'associazione sulfadiazina+trimethoprim. Coccidiosi;

suini: infezioni delle vie respiratorie (bronchiti, polmoniti, bronco-polmoniti), infezioni delle vie urinarie (cistiti, pielocistiti, pielonefriti, uretriti) infezioni gastro-intestinali (colibacillosi, forme dissenteriche), infezioni dell'apparato genitale (metriti), mastiti, zoppie, sostenute da germi sensibili all'associazione sulfadiazinatrimethoprim.

Tempi di attesa:

polli da carne: 5 giorni;

tacchini: 10 giorni;

suini: 9 giorni.

Non somministrare ad animali che producono uova destinate al consumo umano.

Validità: in confezione integra correttamente conservato: 24 mesi.

Dopo la prima apertura: 2 mesi.

La soluzione medicata deve essere rinnovata ogni 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10050

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depocillina»

Provvedimento n. 259 del 23 ottobre 2007

Medicinale per uso veterinario DEPOCILLINA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100044015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100044027.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer Olanda rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., via W. Tobagi, 7, Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 18. Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

Si autorizza la seguente modifica: sostituzione dell'eccipiente sodio citrato anidro con l'eccipiente sodio citrato diidrato nella formulazione della specialità medicinale in oggetto.

Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita rimane invariato: dopo la prima apertura deve essere utilizzato immediatamente e non conservato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio della specialità medicinale deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10049

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 40% liquida Dox-Al».

Provvedimento n. 270 del 30 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario FLUMECHINA 40% LIQUIDA DOX-AL, nelle confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102827019;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102827021.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione tipo I: modifica sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e rilascio lotti del prodotto finito, dal sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. di Correzzana (Milano) al sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. sito in Sulbiate (Milano), via Mascagni n. 6.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Dox-Al»

Provvedimento n. 271 del 30 ottobre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ERITROMICINA 15% DOX-AL, nella confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102941010.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, largo Donegani n. 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto: variazione tipo I: modifica sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente il trasferimento di tutte le fasi produttive (produzione, confezionamento primario e secondario) compreso il controllo e rilascio lotti del prodotto finito, dal sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. di Correzzana (Milano) al sito produttivo Dox-Al Italia S.p.a. sito in Sulbiate (Milano), via Mascagni n. 6.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Betamicyn»

Provvedimento n. 272 del 30 ottobre 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi BETAMICYN.

Confezioni:

scatola da 25 kg - A.I.C. n. 103168011;

scatola da 10 kg - A.I.C. n. 103168023.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede in Modena, via Pietro Bembo, 12.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 42 a2. Modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

Si autorizza per la premiscela BETAMICYN il periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario un periodo di tre mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio della specialità medicinale deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10047

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 63 del 31 ottobre 2007

La titolarità dei medicinali veterinari:

Vasthinol: A.I.C. n. 101514;

Spectyl: A.I.C. n. 101513;

Neomix complex: A.I.C. n. 101515;

Myasone 200: A.I.C. n. 101516;

Ascorpir: A.I.C. n. 103263;

Free-Skin: A.I.C. n. 101142;

Neo-Gentasum 10: A.I.C. n. 100141;

Neo-Kanapront: A.I.C. n. 101463;

Neo-Permastite: A.I.C. n. 101456;

Neo-Tardocillina 12,5: A.I.C. n. 100244;

Tutmosin: A.I.C. n. 102357;

Vaster B12 forte: A.I.C. n. 103701.

Fino ad ora registrati a nome della società Vaas - Industria chimica farmaceutica S.r.l., con sede in Bertinoro (Forlì-Cesena), via Siena, 268 è ora trasferita alla società Ascor Chimici S.r.l., via Piana, 265, Bertinoro (Forlì-Cesena).

La produzione continuerà ad essere effettuata presso l'officina Ascor Chimici S.r.l., via Piana, 265, Bertinoro (Forlì-Cesena).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10048

Registrazione mediante procedura centralizzata della specialità medicinale «Advocate Spot-on»

Provvedimento n. 40 del 19 marzo 2007

Specialità medicinale ADVOCATE SPOT-ON registrazione mediante procedura centralizzata attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Bayer HealthCare AG, Germania.

Rappresentante in Italia Bayer S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/03/039/019 soluzione Spot-on 0.4 ml 21 pipette per gatti piccoli N.I.N. 103522191;

EU/2/03/039/020 soluzione spot-on 0.4 ml 42 pipette per gatti piccoli N.I.N. 103522203;

EU/2/03/039/021 soluzione spot-on 0.8 ml 21 pipette per gatti grandi N.I.N. 103522215;

EU/2/03/039/022 soluzione spot-on 0.8 ml 42 pipette per gatti grandi N.I.N. 103522227;

EU/2/03/039/023 soluzione spot-on 0.4 ml 21 pipette per cani piccoli N.I.N. 103522239;

EU/2/03/039/024 soluzione spot-on 0.4 ml 42 pipette per cani piccoli N.I.N. 103522241;

EU/2/03/039/025 soluzione spot-on 1 ml 21 pipette per cani medi N.I.N. 103522076;

EU/2/03/039/026 soluzione spot-on 1 ml 42 pipette per cani medi N.I.N. 103522254;

EU/2/03/039/027 soluzione spot-on 2.5 ml 21 pipette per cani grandi N.I.N. 103522278;

EU/2/03/039/028 soluzione spot-on 2.5 ml 42 pipette per cani grandi N.I.N. 103522280;

EU/2/03/039/029 soluzione spot-on 4 ml 21 pipette per cani molto grandi N.I.N. 103522292;

EU/2/03/039/030 soluzione spot-on 4 ml 42 pipette per cani molto grandi N.I.N. 103522304.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 8 dicembre 2006 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

07A10114

Revoca, su rinuncia della società titolare, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Rintal Int. granulato».

Con decreto n. 61 del 30 ottobre 2007, è stata revocata, su rinuncia della società titolare Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario RINTAL INT. GRANULATO - A.I.C. n. 101060, in tutte le preparazioni e confezioni.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10051

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «Maintenance Management S.r.l.», in Latina.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 novembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 10 febbraio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Maintenance Management S.r.l. con sede legale in via Eugenio di Savoia, 5 - 04100 Latina.

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A10115

Decadenza dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo «Ingegneria e sicurezza 2000», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 12 novembre 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata l'istanza di rinuncia del 25 settembre 2007 della società Ingegneria e sicurezza 2000 con sede legale in via Laurentina, 605 - 00143 Roma;

L'organismo Ingegneria e sicurezza 2000, con sede legale in via Laurentina, 605 - 00143 Roma, è dichiarato decaduto a seguito di rinuncia all'esercizio dell'attività di certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE.

Il decreto pubblicato per estratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

07A10116

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo «Istituto collaudi, verifiche e ricerche S.r.l.», in Cosenza.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 12 novembre 2007:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 16 luglio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto collaudi, verifiche e ricerche S.r.l., con sede legale in via De Rada, 32 - 87100 Cosenza.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente dzecreto.

07A10117

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

Con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali 2 ottobre 2007, è stato approvato il regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo. La deliberazione è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (www.minambiente.it).

07A10220

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Epifarma»

Estratto determinazione AIC/N n. 2705 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EPIFARMA, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037642016 (in base 10), 13WRT0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.A. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037642016 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037642016 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10271

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Ranbaxy»

Estratto determinazione AIC/N n. 2706 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RANBAXY, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano, Italia, codice fiscale n. 04974910962.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 038039018 (in base 10), 148VHB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.A. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 038039018 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 038039018 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10272

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide DOC Generici»

Estratto determinazione AIC/N n. 2707 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037741016 (in base 10), 13ZSGS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.A. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: Amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037741016 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037741016 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10273

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Pharmeg»

Estratto determinazione AIC/N n. 2708 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE PHARMEG nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare AIC: Pharmeg S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037643018 (in base 10), 13WSSB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.A. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg; idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037643018 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037643018 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10274

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide FG»

Estratto determinazione AIC/N n. 2709 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE FG, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037632015 (in base 10), 13WG0H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.a. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg; Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037632015 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037632015 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10270

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Ipso Pharma»

Estratto determinazione AIC/N n. 2710 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IPSO PHARMA, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037631013 (in base 10), 13WF15 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.a. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg; Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037631013 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037631013 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10269

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide IG Farmaceutici»

Estratto determinazione AIC/N n. 2711 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE IG FARMACEUTICI, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) Italia, codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037630011 (in base 10), 13WD1V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.a. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg; Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037630011 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037630011 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10268

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enefin»

Estratto determinazione AIC/N n. 2712 del 28 novembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ENEFIN, nella forma e confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

A.I.C. n. 037641014 (in base 10), 13WQTQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Famar Italia S.p.a. - 20021 Baranzate (Milano), via Zambeletti, 25 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg; Idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: amido di mais pregelatinizzato 19 mg; amido di mais 3 mg; lattosio monoidrato 139,8 mg; magnesio stearato 2,2 mg; ossido di ferro giallo 0,5 mg; sodio bicarbonato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione terapeutica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 037641014 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,97 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037641014 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10267

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinali per uso umano «Soma Complex»

Con la determinazione n. aSM-1 del 16 novembre 2007, sono state sospese ai sensi degli articoli 133 e 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

Soma Complex «30 compresse rivestite» - A.I.C. n. 016139038 - ditta Teofarma Srl;

Soma Complex «10 supposte» - A.I.C. n. 016139040 - ditta Teofarma Srl.

07A10221

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano all'officina ricerche sperimentali Montale S.p.a., in Montale.

Con la determina di seguito specificato è stata sospesa su richiesta della ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie prime farmacologicamente attive per uso umano.

Determina n. aMP-116/2007 del 14 novembre 2007.

Ricerche sperimentali Montale Spa - Via Garibaldi, 33 - 51937 Montale (Pistoia)

Motivo della sospensione: su richiesta della ditta.

07A10222

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-281) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00